



Regione Lombardia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA IN AMBITO SANITARIO E TECNICO

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TRA

Regione Lombardia, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella sua qualità di _____ della Regione.

E

Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, C.F. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Cagliari, _____ n. _____, nella sua qualità di _____ della Regione.

PREMESSO CHE

- con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione*" e dalla legge costituzionale 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", sono state assegnate alle regioni nuove e più ampie competenze nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, il presente accordo si rende utile al fine di intraprendere un percorso congiunto, attraverso una fattiva collaborazione/confronto, che valorizzi le esperienze comuni, le forme organizzative, l'informazione, il perseguimento di obiettivi di efficacia efficienza, ed economicità delle politiche sanitarie, con lo scopo primario di garantire la tutela della salute dei cittadini della Regione Sardegna e della Regione Lombardia che, per territorio, popolazione e *mission* presentano delle significative analogie.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, le parti condividono e accettano il contenuto dell'accordo con riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento delle relative attività, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività da esse previste, ognuna per quanto di propria pertinenza.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente protocollo ha per oggetto il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Autonoma della Sardegna, su diversi temi sanitari, da realizzarsi attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa sanitaria.

Articolo 3

(Ambiti d'intervento)

Gli ambiti d'intervento afferiscono a:

1. costituzione, attivazione e definizione delle modalità di funzionamento dell'Azienda Regionale sarda dedicata all'Emergenza Urgenza extraospedaliera (AREUS), in forte integrazione con la rimodulazione in atto delle rete regionale dei servizi;
2. riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
3. attività di implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale;
4. costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell'Emergenza (NUE) 112, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, (91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 (2009/136/CE), secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR);
5. formazione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali;
6. altre attività e funzioni che verranno assegnate all'AREUS.

Le parti, di comune accordo, possono modificare/integrare gli ambiti d'intervento ogni qualvolta lo ritenessero necessario.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento)

Regione Lombardia individua, sin da ora, quale proprio soggetto attuatore degli ambiti d'intervento sopra elencati l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU.

Regione Sardegna individua, nelle more della piena attivazione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza-Urgenza Sardegna (Areus) prevista dalla legge regionale n. 23/2014, quale proprio soggetto attuatore degli ambiti di intervento sopra elencati la Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

I soggetti attuatori regolano le modalità operative e i reciproci impegni per assicurare l'esecuzione del presente protocollo d'intesa, attraverso la stipula di una specifica convenzione.

Le collaborazioni dovranno in particolare assicurare:

1. il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative promosse, dalla fase della proposta sino alla fase dell'effettiva realizzazione;
2. la redazione per ogni ambito di intervento di un progetto, dal quale si evincano chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse necessarie alla sua realizzazione e le relative tempistiche;
3. la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d'intesa tra le parti ovvero tra i soggetti che verranno all'uopo dalle parti stesse appositamente individuati;
4. la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento all'utilizzo dei loghi istituzionali delle parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti.

Le parti, riguardo ai specifici ambiti di intervento, potranno, di comune accordo, coinvolgere soggetti terzi esperti del settore, ai sensi della vigente normativa in materia. Gli eventuali derivanti oneri economici saranno posti a carico della parte reclutante. Le parti si impegnano, altresì, a redigere, con cadenza almeno annuale, una dettagliata relazione inerente lo stato di avanzamento delle attività progettuali poste in essere.

Articolo 5

(Disposizioni economiche)

L'attuazione del presente protocollo non comporta oneri economici a carico dei bilanci regionali, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e sostenute dalla controparte, ovvero da un ente delegato, nell'ambito della collaborazione in parola e in conformità di quanto prescritto dalla vigente legislazione.

Le modalità di rimborso degli eventuali oneri economici sostenuti dai rispettivi enti attuatori saranno disciplinate nell'alveo delle convenzioni perfezionate dagli stessi.

Articolo 6

(Durata)

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata di due anni.

Le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

Alla scadenza del termine convenuto le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima del presente protocollo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere, nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti o definita in via amministrativa, l'autorità competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la necessità per alcuni dei predetti ambiti di intervento, di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente protocollo d'intesa, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi e autonomi atti attuativi.

Milano/Cagliari, data dell'ultima sottoscrizione digitale posta.

Il presente protocollo è sottoscritto digitalmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Per Regione Lombardia

Per Regione Autonoma della Sardegna
